

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST**  
**Struttura Semplice Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti**

**RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO**

**C.T. Arpa n.:** G07\_2020\_01314\_001

**Risultato atteso:** B2.02

**Oggetto:** Istanza di rinnovo/riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per allevamento intensivo di pollame. "Allevamento Regione Ronco".

**Ditta:** Società Agricola Hy-Line Italia S.r.l.

**Comune di:** Comune di Aramengo (AT)

<b>Redazione</b>	<b>Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti</b> <b>Nome: dott.ssa Valeria Gai</b>	
<b>Redazione</b>	<b>Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti</b> <b>Nome: dott. Claudio Varaldi</b>	
<b>Redazione</b>	<b>Funzione: Tecnico SS Attività di Produzione</b> <b>Nome: dott.ssa Sara Vazzola</b>	
<b>Redazione e Verifica</b>	<b>Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti – PO</b> <b>Nome: Ing. Francesca Valenzano</b>	
<b>Approvazione</b>	<b>Funzione: Responsabile Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti</b> <b>Nome: Dott. Maurizio Battezzore</b>	

**Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017  
 Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est  
 Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti  
 Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031  
 Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it)

## Premessa

La presente relazione valuta la documentazione prodotta per il riesame dell'assetto autorizzativo in essere (D.D. della Provincia di Asti n. 5177 del 14/10/2011 e successive D.D. della Provincia di Asti n. 3665 del 18/07/2012 per voltura e D.D. della Provincia di Asti n. 2094 del 12/09/2017 per revisione/aggiornamento del PMC) in capo all'installazione IPPC Società Hy-Line Italia S.r.l. "Allevamento Regione Ronco", nel comune di Aramengo (AT). Il riesame con valenza di rinnovo è finalizzato all'adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15/02/2017, concernenti l'allevamento intensivo di pollame e suini ai sensi della direttiva 2010/75/UE (Dir. IED).

Nel seguito sono effettuate valutazioni tecniche in merito alla documentazione quale supporto alle verifiche e alle decisioni in capo all'A.C. da attuarsi in fase istruttoria e decisionale da parte di quest'ultima ai fini della conclusione del procedimento autorizzativo in corso.

## 1. Analisi documentale e richiesta di integrazioni

Vista la documentazione trasmessa, al fine di una valutazione organica e completa è necessario l'ottenimento di documentazione integrativa inerente agli aspetti nel seguito illustrati.

### Analisi puntuale delle Batc inerenti al settore di riferimento

Nella propria relazione tecnica, l'Azienda ha effettuato una sintetica analisi puntuale delle migliori tecniche disponibili illustrate nel documento europeo recante le Batc di settore, per alcune delle quali ha prodotto giustificazioni inerenti all'attuale applicazione, applicabilità (con eventuale, relativa ipotesi applicativa), non applicabilità nelle condizioni in essere. Tale analisi, pur costituendo già un'utile valutazione preliminare, dovrà essere completata con opportuni riferimenti tecnici e/o giustificazioni più approfondite in caso di non applicabilità/non applicazione di ciascuna delle MTD illustrate nel documento europeo nelle condizioni in essere, con particolare riferimento alle BATc "generalmente applicabili" e alle BATc su cui viene espressamente posta attenzione all'interno del presente contributo.

In relazione all'analisi delle Batc si allega alla presente, contributo recante la posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico, trasmesso alla Regione Piemonte con prot. n. 113961 del 27/12/2018, che prende in particolare considerazione gli impatti correlati agli obiettivi di qualità dell'aria e agli obiettivi di qualità di acque superficiali e sotterranee ai sensi della direttiva WFD, a causa della pressione esercitata dall'agricoltura.

Fermo restando quanto sopra, premesso che tra le Migliori Tecniche Disponibili l'applicazione di quelle a più elevata prestazione ambientale nel contenimento delle emissioni è ritenuta necessaria e non prorogabile, si pone l'attenzione sui seguenti aspetti.

Sulla base di quanto affermato in relazione tecnica, la concimaia a servizio del capannone 2, che funge da stoccaggio delle deiezioni solide (pollina) accumulate continuamente mediante nastri trasportatori e asportate con cadenza bisettimanale per il conferimento ad impianto a biogas, risulta attualmente costituita da una tettoia a due sole pareti. Per tale concimaia, si ritiene necessaria l'applicazione di quanto previsto alla BATc 14, al fine di ridurre il rapporto tra l'area della superficie emettente ed il volume del cumulo di effluente solido, mediante l'utilizzo di stoccaggi a tre pareti per il compattamento della pollina, mediante la copertura dei materiali accumulati (BATc 14b), anche al fine della necessaria riduzione delle emissioni di odori e ammoniaca in atmosfera generate dagli stessi, e mediante la predisposizione di apposite barriere antivento (in legno, mattoni o calcestruzzo) nelle direzioni opportune. In alternativa, qualora la copertura del cumulo non risulti possibile, stante il conferimento continuativo di pollina dai nastri trasportatori, è da valutarsi l'applicazione della BAT14c (e BAT15a), mediante la chiusura della concimaia su tutti e quattro i lati.

### **Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017  
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est  
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti  
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031  
Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it)

Si prende altresì atto dell'assenza di stoccaggi dedicati per pollina proveniente dal capannone 1, in quanto le stesse vengono di norma conferite direttamente ad un impianto a biogas alla fine di ciascun ciclo di allevamento. Si prende pertanto atto che, nella normale gestione, non sussiste per la pollina proveniente dal capannone 1 la necessità di applicazione di quanto previsto dalle BATc 14 e BATc 15.

La ditta ha inoltre dettagliato l'ipotesi di gestione della pollina proveniente dai due capannoni nel caso di impossibilità di conferimento immediato all'impianto biogas (ad esempio causa epidemia): in tale circostanza, verrà allestita una platea temporanea di stoccaggio, posta sul ripiano già pavimentato in cemento esistente ubicato a monte dell'allevamento verso Nord-Est il più lontano possibile dalle acque superficiali, nell'area di proprietà aziendale, contornata su tutti i lati con un contenimento in terra di altezza non minore di 60 cm, al fine di contenere eventuali percolati, e realizzata con dimensioni tali da contenere tutta la lettiera esausta prodotta, considerando un'altezza media del cumulo di mt.1.50 su tutta la superficie. Su tale piattaforma, compresi i contenimenti, verrà steso un telo impermeabile idoneo, che verrà impiegato anche per coprire il cumulo in modo tale da evitare inzuppamenti delle deiezioni depositate con conseguente produzione di percolato. Per quanto riguarda tale stoccaggio temporaneo "di emergenza", fermo restando quanto più avanti segnalato al paragrafo "Altre considerazioni" per il caso di epidemie, stante anche il carattere occasionale dell'allestimento si ritiene adeguatamente applicato quanto previsto dalla BATc 15e, nonché dalla BATc 14a per quanto riguarda il compattamento della pollina, al fine di ridurre il rapporto tra l'area della superficie emettente ed il volume del cumulo di effluente solido, e dalla BATc 14b per quanto riguarda la copertura dei materiali accumulati, anche al fine della necessaria riduzione delle emissioni di odori e ammoniaca in atmosfera generate dagli stessi. Si ritiene inoltre opportuno predisporre apposite barriere antivento nelle direzioni opportune. La scrivente Agenzia ritiene utile che l'Ente autorizzante espliciti nel provvedimento conclusivo che l'eventuale platea di stoccaggio temporanea della pollina allestita dall'azienda in caso di impossibilità di conferimento immediato all'impianto biogas abbia di minima le caratteristiche di cui sopra.

Relativamente ai due capannoni a ventilazione forzata + naturale adibiti all'allevamento di riproduttori leggeri (a terra con lettiera nel capannone 1, in gabbie nel capannone 2), si ritiene che debbano essere preventivamente chiariti i seguenti aspetti:

- non risulta chiaro se e in quali dei due capannoni venga fatto uso di lettiera (nella "Relazione di aggiornamento per riesame", a proposito della BAT 11a viene dichiarato il non utilizzo di lettiera da parte dell'azienda, mentre dal piano di emergenza odori descritto a proposito della BAT 12 e a pag. 8 del documento relativo alle BAT 1 e 2 si evince invece l'impiego di lettiera);
- non risulta chiaro se le gabbie del capannone 2 siano di tipo modificato o non modificato (nella "Relazione di aggiornamento per riesame", a proposito della BAT 31b il proponente dichiara la "non presenza di sistemi a gabbie non modificate", tuttavia la BAT 31a afferma che "I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori", in contrasto con quanto sopra);
- nella documentazione non vengono illustrate le caratteristiche della "pulcinaia" citata a pag. 9 della "Relazione di aggiornamento per riesame" e non viene specificato nulla in merito alla sua collocazione all'interno dell'azienda, alla sua potenzialità massima, all'età e al tempo di permanenza dei pulcini, agli eventuali quantitativi aggiuntivi di pollina prodotti, alle modalità di gestione della pulcinaia e della relativa pollina, aspetti che dovranno essere puntualmente chiariti.

Ciò premesso, per quanto riguarda le emissioni di ammoniaca dai suddetti due capannoni, con riferimento alla Tabella 3.1 della BATc 31 e in analogia ad impianti simili presenti in Provincia di Asti la scrivente Agenzia ritiene che il limite in flusso di massa annuale di NH<sub>3</sub> da stabulazione, proveniente dai due capannoni, debba attestarsi intorno alle 3,9 t/anno complessive, calcolate

**Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017  
Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est  
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti  
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031  
Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it)

sulla base della potenzialità massima dell'azienda (14500 capi nel capannone 1 con allevamento a terra, 36500 capi nel capannone 2 con allevamento in gabbie, per un totale aziendale di 51000 capi); in ogni caso, ai sensi della suddetta Tabella 3.1, tale limite non potrà essere superiore alle 4,8 t/anno complessive. Il rispetto di tale limite andrà perseguito mediante l'applicazione e l'eventuale implementazione, dove tecnicamente realizzabile, delle migliori tecniche disponibili associate ad una corretta gestione delle stesse. A tal proposito, si richiede in particolare una valutazione puntuale dell'applicabilità, nel caso in esame, delle singole tecniche elencate nella BATc 31 e nella sezione 4.13.1, al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero per riproduttori leggeri.

La scrivente Agenzia si riserva di formulare ulteriori valutazioni in merito ai limiti indicati, a seguito dei chiarimenti sopra richiesti.

In riferimento alla Tabella 3.1, si specifica che la scrivente Agenzia non ritiene condivisibile l'applicazione della casistica di cui alla nota (1), ipotizzata dal proponente nella Relazione illustrativa e nella "Relazione di aggiornamento per riesame", in quanto:

- nel capannone 1 vengono attuati allevamento alternativo alle gabbie e rimozione infrequente dell'effluente, ma non vi è una "lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento" né, soprattutto, è prevista alcuna particolare misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente (fatta salva la sostituzione della porzione di lettiera danneggiata da rottura accidentale degli abbeveratoi, non rientrante in tale definizione), condizione necessaria per poter elevare il limite superiore del Bat-Ael da 0,13 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno a 0,25 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno;
- nel capannone 2 non si ha rimozione infrequente dell'effluente, altra condizione necessaria, ma soprattutto viene attuato l'allevamento in gabbie, casistica a cui non è riferita la nota (1).

In merito al quadro riassuntivo, si fa presente che i punti di emissione associati agli sfiati dei silos dei mangimi, nonché i punti di emissione associati a tutte le eventuali caldaie ad uso civile o produttivo dell'azienda, alle eventuali postazioni di ricarica batterie e ai sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto dovranno risultare elencati nel quadro riassuntivo delle emissioni (includendo, per quanto riguarda le caldaie, l'indicazione della potenzialità termica e del tipo di combustibile impiegato), unitamente alle emissioni di NH<sub>3</sub> da stabulazione già presenti; gli effluenti provenienti dalle postazioni di ricarica delle batterie Piombo-acido, se captati e convogliati in atmosfera, dovranno rispettare limiti pari a 2 mg/Nm<sup>3</sup> per H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>; le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori sono considerate trascurabili, purché sia utilizzato, come fluido di raffreddamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali processo.

Dalla valutazione degli esiti dei monitoraggi annuali allegati alla presente istanza, attualmente eseguiti mediante stima tramite software Bat-Tool, si evincono valori di flussi di massa annuali di CH<sub>4</sub> da tenersi in considerazione, in riferimento a quanto espresso nel documento contenente la posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico e in relazione alle emissioni di CH<sub>4</sub> provenienti da impianti simili presenti in Provincia di Asti. Si richiede pertanto all'ente autorizzante di prescrivere nel nuovo atto autorizzativo un monitoraggio, da effettuarsi con metodica di calcolo analoga a quella indicata per il NH<sub>3</sub> nel paragrafo relativo al PMC, a partire da misurazione della concentrazione di CH<sub>4</sub> mediante adsorbitori passivi, nelle più gravose condizioni di esercizio, durante la fase di avvio e messa a regime dello stabilimento. In merito al numero e al posizionamento di tali adsorbitori passivi e ai dati meteorologici da allegare a tale monitoraggio di CH<sub>4</sub>, si faccia riferimento a quanto richiesto per i monitoraggi annuali di NH<sub>3</sub> nel paragrafo relativo al PMC. I risultati del monitoraggio effettuato dovranno essere trasmessi all'Ente autorizzante, al fine di procedere ad una valutazione in merito alla necessità o meno di prevedere limiti aggiuntivi per il parametro CH<sub>4</sub>: in caso di conferma di valori elevati, l'azienda

**Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

**Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est**

**Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti**

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it)

dovrà inoltre presentare una proposta di modalità tecniche e operative da implementare in azienda ai fini di perseguire una riduzione delle emissioni di metano in atmosfera.

Si fa presente che le operazioni di scarico, riempimento dei silos e movimentazione del mangime dovranno essere effettuate in modo da evitare, per quanto possibile, emissioni diffuse di polvere: a tal proposito, si richiede di descrivere in dettaglio le suddette fasi, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla Parte quinta del D.Lgs.152/2006. Si raccomanda inoltre di provvedere ad una adeguata pulizia periodica del piazzale e degli spazi di manovra.

Si richiede inoltre una valutazione puntuale e dettagliata dell'applicabilità delle singole tecniche elencate nella BATc 11 (con particolare riferimento alla BATc 11 a), al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico: la scrivente Agenzia evidenzia infatti che l'attuale assenza di criticità dichiarata dal proponente non modifica l'imprescindibilità dell'applicazione delle MTD al fine di limitare il più possibile la formazione di polveri.

Dovrà infine essere garantita adeguata manutenzione della piantumazione presente nello stabilimento, utile per contribuire al benessere degli animali, al miglioramento dell'inserimento dell'allevamento nel paesaggio e alla limitazione della dispersione di odori e di polveri.

In merito alla gestione degli effluenti zootecnici, si richiede di esplicitare se, anche solo sporadicamente, possa essere prevista l'opzione dello spandimento (incluso il caso di asservimento).

Per quanto riguarda gli odori, stante l'assenza allo stato attuale di esposti e di criticità, non risulta necessario che l'azienda predisponga un piano di gestione degli odori ai sensi della BATc 12.

La scrivente Agenzia sottolinea tuttavia che tale condizione non modifica l'imprescindibilità dell'applicazione delle MTD al fine di impedire la formazione di odori: si richiede pertanto di produrre una valutazione puntuale dell'applicabilità di quanto previsto dalla BATc 13 (con particolare riferimento ai punti b e c). Ciò premesso, si raccomanda di prediligere l'apertura delle finestrate dei capannoni dai lati opposti ai recettori sensibili, in linea con quanto previsto alla BATc 13 punto c.

Infine, poiché la tipologia di attività costituisce potenziale fonte di emissioni maleodoranti e stante la presenza di recettori sensibili nelle vicinanze si segnala all'ente autorizzante la necessità che nell'atto autorizzativo sia prescritta l'applicazione integrale di quanto previsto dalla BATc 12 (predisposizione di un piano di gestione degli odori secondo tutte le modalità indicate) e dalla Batc 26 (PMC), qualora si verificano/vengano segnalate situazioni di effettiva criticità (ad esempio, in caso di esposti non correlabili ad eventi annotati sul registro di impianto, quali guasti temporanei o interventi di manutenzione straordinaria).

### Relazione di riferimento

Considerando anche le peculiarità del ciclo produttivo in questione, si prende atto e si concorda con le conclusioni riportate nella disamina effettuata in merito all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. È quindi opinione dell'Agenzia scrivente, ferma restando ogni migliore valutazione da parte dell'AC, che non risulti necessario procedere alla redazione della Relazione di Riferimento di cui alla citata normativa.

### Rumore

In considerazione della preesistenza dell'attività, della posizione geografica dell'allevamento, delle modifiche minimali per quanto riguarda l'impatto acustico rispetto all'Autorizzazione AIA del 2013, non si segnalano criticità ambientali per la componente Rumore.

Stante l'assenza allo stato attuale di esposti e di criticità, non risulta necessario che l'azienda predisponga un piano di gestione del rumore ai sensi della BATc 9.

La scrivente Agenzia sottolinea tuttavia che tale condizione non modifica l'imprescindibilità dell'applicazione delle MTD: si richiede l'applicazione di quanto previsto dalla BATc 10 punto c. I

#### **Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017  
**Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est**  
**Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti**  
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031  
Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it)

contenuti delle MTD dovranno essere rappresentati in cartellonistica apposta al di fuori dei diversi capannoni al fine di richiamare ai giusti comportamenti i dipendenti.

### PMC

In riferimento al PMC, si allega alla presente modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA, di cui il proponente dovrà tenere conto aggiornando, in generale e per quanto applicabile, il documento presentato.

Richiamato in toto quanto richiesto al par. 1.6 di tale modello, in relazione alla situazione in esame, si pone l'attenzione sulla necessità che nel monitoraggio di NH<sub>3</sub>, che dovrà avere cadenza annuale, vengano quantificate sia le emissioni in aria di Ammoniaca in t/anno provenienti dall'intero processo (stabulazione, concimaia, eventuale stoccaggio di emergenza, eventuale occasionale spandimento), sia le emissioni in aria di Ammoniaca specifica da stabulazione espressa come flusso di massa annuo di NH<sub>3</sub> per ricovero in relazione al numero di capi medi allevati che abbiano terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato, secondo una delle tre metodiche indicate (cfr. BATc 25 e sezione 4.9.2 delle BATc).

In merito alla metodica di monitoraggio dell'NH<sub>3</sub>, da individuarsi come detto tra le tre indicate nella BATc 25 (descritte in dettaglio nella sezione 4.9.2 delle BATc), la scrivente Agenzia ritiene maggiormente idoneo al contesto oggetto di valutazione il calcolo a partire da misurazione della concentrazione di ammoniaca, da effettuarsi con cadenza annuale nelle più gravose condizioni di esercizio: in relazione ai requisiti del monitoraggio indicati al par. 4.9.2 delle BATc, si ritiene indicato allo scopo l'impiego di adsorbitori passivi. Gli adsorbitori passivi dovranno essere posizionati presso ciascuna uscita di ventilazione forzata di ciascun capannone di stabulazione; nel corso del monitoraggio, le finestre/aperture dovranno inoltre risultare massimamente aperte in relazione alla normale gestione.

Ai fini del monitoraggio della componente di NH<sub>3</sub> collegata alla fase di stoccaggio, dovrà inoltre essere posizionato un ulteriore adsorbitore passivo, in corrispondenza del portone di accesso del capannone di stoccaggio della pollina in caso di chiusura sui quattro lati della concimaia, oppure in corrispondenza del lato aperto in caso di chiusura della concimaia sui tre lati con copertura del cumulo; il monitoraggio dovrà avvenire nelle più gravose condizioni di esercizio e quando si prevedono una o più fasi di apertura per carico per l'asportazione bisettimanale della pollina destinata all'impianto di produzione biogas. In caso di allestimento di stoccaggi di emergenza, ai fini del monitoraggio della componente di NH<sub>3</sub> collegata alla fase di stoccaggio dovranno inoltre essere posizionati da due a quattro ulteriori adsorbitori passivi, in prossimità della platea di stoccaggio, nelle più gravose condizioni di esercizio. Nel corso dei monitoraggi annuali di ammoniaca, i dati meteorologici della stazione della Rete Regionale individuata come riferimento dovranno essere elaborati per il periodo di monitoraggio e allegati a corredo delle misure effettuate.

Si pone inoltre l'attenzione sulla necessità che vengano altresì monitorate con frequenza almeno annuale le emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero, secondo una delle due metodiche indicate al par. 1.6 del modello PMC Arpa (cfr. BATc 27 e sezione 4.9.2 delle BATc), posto che nel contesto in esame la scrivente Agenzia ritiene preferibile il calcolo a partire da misurazione della concentrazione di polveri: a tal proposito, si richiede di individuare e dettagliare nella documentazione integrativa una proposta relativamente a modalità e a metodica di tale monitoraggio.

La scrivente Agenzia si riserva di formulare ulteriori valutazioni su quanto sopra espresso, a seguito della documentazione integrativa prodotta dalla ditta.

Infine, fermo restando il confronto puntuale con il modello di PMC fornito da Arpa, si chiede di inserire i seguenti indicatori:

#### **Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017  
**Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est**  
**Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti**  
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031  
Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it)

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Consumo specifico risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi medi allevati *	m <sup>3</sup> /capo/anno	Calcolo	annuale
Consumo energetico specifico	Fabbisogno totale di energia/combustibile utilizzata rispetto al numero di capi medi allevati	MWh/capo medio/anno	Calcolo	annuale
Produzione di emissioni di ammoniaca (da stabulazione) specifica (BAT 30)	Flusso di massa annuo di NH <sub>3</sub> per ricovero espresso in relazione al numero di capi medi allevati	kg NH <sub>3</sub> /capo medio/anno	Calcolo	annuale
Consumo di azoto escretato (BAT 3)	Quantitativo di azoto somministrato rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/capo/anno	Calcolo	annuale
Consumo di fosforo escretato (BAT 4)	Quantitativo di azoto somministrato rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/capo/anno	Calcolo	annuale

\* **“numero di capi medi allevati”**: si intende il numero di capi medi annui per categoria individuata dalle BATc che abbiano terminato il ciclo di allevamento nell'anno considerato. (Nota: Le BATc di recepimento dei BREF prevedono invece di rapportarsi al “posto animale” inteso come spazio disponibile per capo in un sistema di stabulazione, tenuto conto della capacità massima di impianto.) Considerando il numero di capi medi allevati si ha la rispondenza reale dei consumi/produzioni dell'allevamento.

### Altre considerazioni

In relazione alla gestione delle acque meteoriche e di dilavamento, si rimanda a quanto già espresso dall'Agenzia scrivente, quale supporto tecnico all'AC, in occasione di precedenti istruttorie.

In relazione agli aspetti consequenziali a possibili epidemie e gestione dei polli morti in caso di emergenza o avaria dei presidi si rimanda, per competenza, all'ASL di riferimento.

Si chiede di specificare il funzionamento del sistema di disinfezione dei mezzi in entrata e in uscita e il destino del liquido risultante dall'operazione, soprattutto in relazione al ruscellamento conseguente ad eventi meteorici.

Si rammenta infine che il sistema di depurazione degli effluenti domestici (fossa Imhoff) deve essere oggetto di manutenzione e svuotamento come minimo a frequenza annua (Delib. Com. Min 04/02/1977).

### **Conclusioni**

La presente valutazione tecnica fornisce elementi di approfondimento a supporto dell'A.C. nell'ambito dei lavori istruttori e successiva fase decisoria da parte di quest'ultima. Si rimane pertanto in attesa della documentazione di cui al paragrafo precedente, la cui richiesta risulta da attuarsi alla luce del procedimento autorizzativo ex L. 241/1990 e ss.mm. e ii.

Allegati:

- posizione tecnica di Arpa Piemonte circa l'applicazione delle Batc in ambito agro-zootecnico, trasmesso alla Regione Piemonte con prot. n. 113961 del 27/12/2018
- modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA

### **Arpa Piemonte**

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017  
**Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est**  
**Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti**  
 Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031  
 Email: [dip.sudest@arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@arpa.piemonte.it) PEC: [dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it)